



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE

Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

Ufficio I - Affari generali e personale – Dirigenti scolastici - Contenzioso

Prot.MIUR.AOODRVE.UFF.I/14150/C1b/B3
Uff.Cont.AM

Venezia, 05 ottobre 2012

VIA E-MAIL

**Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche del Veneto
Loro Sedi**

**Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali del Veneto
Loro Sedi**

e p.c.

Al Dirigente dell'Ufficio II – Risorse Finanziarie

OGGETTO: Contenzioso relativo al pagamento delle indennità per funzioni superiori ai docenti vicari- reggenti: Applicazione del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95.

Con la presente, facendo seguito alla nota di questo Ufficio (prot. n.8557/C1b del 13/06/2012), con cui si è trasmesso il parere dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato in tema di indennità per funzioni superiori ai docenti vicari, si rende noto che in materia è intervenuto recentemente il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito in L. 7 agosto 2012, n.135), che, all'art.14 comma 22, ha stabilito che: *"Il comma 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si interpreta nel senso che la delega ai docenti di compiti non costituisce affidamento di mansioni superiori o di funzioni vicarie, anche nel caso in cui detti docenti godano dell'esonero o semiesonero ai sensi dell'articolo 459 del decreto legislativo n. 297 del 1994. Il docente delegato può essere retribuito esclusivamente a carico dei fondi disponibili per la remunerazione accessoria presso la specifica istituzione scolastica od educativa ai sensi dell'articolo 88, comma 2, lettera f), del ccnl relativo al personale scolastico"*.

Come rilevato nella nota MIUR n.4442 del 16/07/2012, il comma 22 della predetta norma, ribadisce, a mezzo di una interpretazione autentica dell'art.25, comma 5, del D. Lgs. n.165/2001, che la delega di compiti da parte del dirigente scolastico ad uno o più docenti suoi

collaboratori non costituisce affidamento di mansioni superiori o vicarie, nemmeno nel caso in cui detti docenti siano beneficiari dell'esonero o semi-esonero dall'insegnamento.

Pertanto, ai collaboratori in questione non è dovuto e, di conseguenza, non può essere liquidato alcun compenso/indennità per lo svolgimento di funzioni superiori o vicarie, fermo restando la remunerazione prevista dall'art. 88 comma 2 lettera f) del CCNL Scuola del 29/11/2007 nell'ambito del Fondo d'Istituto.

Distinti saluti.

Per **IL VICE DIRETTORE GENERALE**
- Gianna Marisa Miola -

F.to **IL DIRIGENTE**
- Rita Marcomini -